

REGOLAMENTO (CE) N. 816/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) I dati sui quali basare la determinazione dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono essere facilmente accessibili, permanentemente disponibili, affidabili e non devono dipendere dagli operatori interessati. Dal momento che i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1484/95 non sempre soddisfano tutte le suddette condizioni, è opportuno sostituirli con le informazioni raccolte nell'ambito della vigilanza comunitaria di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾. Al tempo stesso, occorre abrogare l'obbligo di comunicazione settimanale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1484/95.
- (3) Il dazio addizionale non può essere imposto alle importazioni effettuate all'interno dei contingenti tariffari decisi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. Occorre pertanto aggiornare l'elenco dei regolamenti relativi a detti contingenti.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1484/95 è modificato come segue:

1) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ^(*) e all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2783/75, sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell'ambito della vigilanza comunitaria di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ^(**).

2. I prezzi rappresentativi sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

^(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.^(**) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»;

2) l'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

I dazi addizionali di cui all'articolo 1 non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell'ambito dei regolamenti della Commissione (CE) n. 533/2007 ^(*), (CE) n. 539/2007 ^(**), (CE) n. 616/2007 ^(***), (CE) n. 1385/2007 ^(****) e (CE) n. 536/2007 ^(*****).

^(*) GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.^(**) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.^(***) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.^(****) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.^(*****) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.»*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

